

Sentenze *disciplinari* non influiscono affatto sul diritto di voto comunale.

(Corte amm. 9/10 1897. Nr. 4833, B. 11.029).

*Procedure di finanza*, per occultamento d'imposte, non influiscono sul diritto di voto comunale.

(Corte amm. 28/1 1898 Nr. 496, B. 11.369).

Contravvenzioni alla legge sulla tutela delle marche (*Markenschutzgesetz*) non influiscono sul diritto di voto comunale (Corte amm. 13/12 1904. Nr. 13.237, B. 3146 A).

---

4.

*Diritto passivo di elezione.*

L'eleggibilità nella rappresentanza comunale *non dipende dall'inserzione nella lista elettorale*, ma basta che la rispettiva persona abbia per sè stessa il diritto elettorale comunale, ed è perciò irrilevante se la stessa sia o non sia stata iscritta nelle liste (Corte amm. 8/11 1895 Nr. 5217. B. 8992), mentre tale iscrizione è decisiva solamente pel diritto attivo e non già pel diritto passivo di elezione, per cui basta ci sieno le premesse di diritto materiale, richieste in generale pel diritto elettorale comunale (Corte amm. 28/1 1798. N. 496, B. 11.369). Per l'eleggibilità, va giudicato in un modo del tutto indipendente dalla questione dell'inserzione nelle liste (Corte amm. 17/2 1903. N. 1983, B. 1554 A).

L'inserzione nelle liste elettorali comunali costituisce un diritto all'elezione, che non è più impugnabile, quando sia trascorso il periodo di reclamazione; non costituisce però alcun diritto pel riconoscimento dell'eleggibilità (Corte amm. 24/3 1905. N. 3275 B. 8417 A.).

Un *funzionario*, cui sono bensì affidati singoli affari del Comune, ma non soggiace all'autorità *disciplinare* (p. e. verificatore dei decessi, visitatore del bestiame, dei carnami etc). non va considerato come un organo stabile del Comune ed è perciò eleggibile (Corte amm. 21/6 1906. N. 7194. B. 4531. A.). Questione da decidersi di caso in caso (N. d. Aut.)

*I medici comunali*, pagati e nominati dal Comune, sono impiegati comunali e quindi non eleggibili (Corte amm. 9/5 1896. N. 2879. B. 9630). Cfr. anche § 1. L. prov. 27/2 1874.

---